



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio provinciale di Lecce



ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
CONSULENTI
LAVORO
SINDACATO
UNITARIO

UNIONE PROVINCIALE DI LECCE
Via Antonietta De pace, 40 – Lecce
Tel. 1782708643; Fax 0832098681
E-mail presidente@ancllece.it
CODICE FISCALE 93082970752

Il Consulente del Lavoro, Consulente della Sicurezza

Francesca Maggiulli
Consulente del Lavoro
Formatore Sicurezza sul Lavoro AiFOS

Arthotel & Park
Sala Convegni
Via G. De Chirico, 1 – Lecce
28 marzo 2014 – ore 9.00 – 13.00



D.Lgs. 81/2008



Prima di iniziare desidero ringraziare il Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce, dott. Antonio Lezzi, per l'opportunità datami di portare qui quella che è la mia esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro che, dal 2007, seguo per le aziende clienti. Eravamo allora ancora nella 626/94 e, fino ad allora, il nostro studio professionale aveva demandato le incombenze sulla sicurezza sul lavoro a tecnici, non consulenti del lavoro. Ora, che in forma più stringente, queste coinvolgevano le diverse aziende, abbiamo iniziato a seguirne la normativa e ad adeguarci meglio noi stessi in prima persona. Le incombenze sulla sicurezza sul lavoro sono aumentate di lì a poco, andandosi meglio a definire con il subentro della 81/2008, che si è accorpata tutte le innumerevoli successive modifiche e integrazioni, che erano divenute troppo dispersive per gli stessi organi preposti al controllo del rispetto della normativa. Consulenza è da una parte riconoscerne i limiti, "non sono un tecnico" e, da un'altra, seguire l'azienda anche nella sicurezza sul lavoro con leggi che iniziavano ad essere stringenti anche per gli stessi tecnici. Vediamo così ora da cosa nasce la 626, com'è il T.U. 81/2008, coord. D.lgs 106/2009 con gli ulteriori sviluppi degli obblighi, sempre più strutturati, a cui devono rispondere le aziende con il supporto di noi professionisti. Affronteremo, quindi, nel corso dell'incontro odierno, quelli che sono gli adempimenti attraverso cui possiamo insieme prendere confidenza con la normativa e gli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro. Vedremo per questo motivo le Procedure standardizzate, emanate nel 2012, operative dal 2013, primo vero e proprio strumento di semplificazione degli adempimenti delle aziende, fino a giungere a descrivere la figura del formatore qualificato.

**IL CONSULENTE DEL LAVORO NELLE PROCEDURE STANDARDIZZATE
DEL *DECRETO INTERMINISTERIALE 30 NOVEMBRE 2012* PER LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI NELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

Ruolo e competenze professionali del Consulente del Lavoro

- Il ruolo di intermediario qualificato per la risoluzione di tutte le problematiche lavoristiche

Obblighi, scadenziario sicurezza sul lavoro, procedure standardizzate

- Un efficace monitoring degli adempimenti in capo alla sicurezza sul lavoro dalla parte delle aziende

**L'EVOLUZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
DAL *D.LGS. 626/1994* E *D.LGS. 81/2008* E S.M.I.**

Che cosa è la sicurezza sul lavoro e che cosa è cambiato nel corso degli anni

- Malattia professionale, nascita e sviluppo di un *corpus* normativo dalla 626/94 all'81/2008

La squadra aziendale della prevenzione e la formazione obbligatoria alla luce dell' *Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011*

- Il Servizio di Prevenzione e Protezione
- La formazione obbligatoria e la classificazione aziendale

La sorveglianza sanitaria

- Il medico competente, le visite mediche e le riunioni periodiche

L'apparato sanzionatorio

- Organismi di vigilanza
- Elencazione delle principali sanzioni

LE PROCEDURE STANDARDIZZATE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI: STRUMENTI OPERATIVI

Focus su il *Decreto Interministeriale 30 novembre 2012* ed il *D. Lgs. 81/2008*

- Organigramma aziendale, al layout delle fasi lavorative
- Rischi lavorativi aziendali legati alle mansioni

FORMAZIONE, TRAGUARDI E OBIETTIVI DEL CONSULENTE DEL LAVORO

***Decreto Interministeriale 6 marzo 2013* e nuove opportunità**

nell'organizzazione dello Studio ad impronta aziendale

- Il formatore qualificato per la sicurezza sul lavoro
- La qualità ed i sistemi di gestione
- Esempi di attività professionale

Chi si occupa degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti?



Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei

CONSULENTI DEL LAVORO

(art. 1 Legge 11 gennaio 1979, n. 12)



non individua alcun professionista nel ruolo di intermediario incaricato nella gestione degli adempimenti legati al lavoratore




**Art. 1
Legge n. 12/1979**



Il Consulente del lavoro è chiamato ad assistere il Cliente anche nella sicurezza sul lavoro






L'EVOLUZIONE DEGLI OBBLIGHI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO



Dal D. Lgs 626/1994
al D. Lgs 81/2008 Testo Unico



Che cosa è la sicurezza sul lavoro?

Che cosa è cambiato nel corso degli anni?

MALATTIA PROFESSIONALE



NASCITA E SVILUPPO DI UN CORPUS
NORMATIVO DALLA 626/94 ALL'81/2008

Definizione:

Qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa e dunque patologia provocata da un agente legato a lavoro, che abbia operato in forma di **causalità diluita nel tempo** (settimane, mesi, anni).



I disturbi muscolo scheletrici lavorativi
Edizioni Inail 2012

INFORTUNIO LAVORATIVO



Evento dannoso avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento

Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’evento scatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso le cause sono lente e diluite nel tempo.

DPR 30 GIUGNO 1965, N.1124


- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI
- ELENCO DELLE MALATTIE RICONOSCIUTE CON CAUSA PROFESSIONALE

DM 14 GENNAIO 2008

LISTA I → Malattie la cui origine lavorativa è di **elevata probabilità**, che comprende le malattie da agenti chimici, da agenti fisici, da agenti biologici, le malattie dell'apparato respiratorio non comprese in altre voci, le malattie della pelle e i tumori professionali;

LISTA II → malattie la cui origine lavorativa è di **limitata probabilità**, che comprende le malattie da agenti chimici, da agenti fisici, i tumori professionali e le malattie psichiche e psicosomatiche di disfunzione dell'organizzazione del lavoro;

LISTA III → Malattie la cui origine lavorativa è **possibile**, malattie da agenti chimici, da agenti fisici ed i tumori professionali





Le prime leggi di tutela del lavoro sono state accorpate con il D. Lgs. n. 626/1994

Lavoratori al centro dell'organizzazione della sicurezza

Sintesi fonti giuridiche sulla sicurezza	
1930	Codice penale
1942	Codice civile
1948	Costituzione
1950-60	Decreti prevenzione
1970	Statuto dei lavoratori
1978	Riforma sanitaria
1987	Atto unico europeo
1980-90	Direttive C.E.
1994	d.Lgs. n.626
2007	Legge n. 123
2008	D.Lgs. n.81
2009	D.Lgs. n. 106



DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994

Prima applicazione in Italia delle norme europee




Obiettivo del D. Lgs. n. 626 del 19.9.1994:

- Politica della sicurezza
- Valutazione Rischi
- Verifica e misure da attuare
- Individuazione dei soggetti e loro responsabilità

Difficoltà e limiti del D. Lgs. 626

- continue modifiche
- permanenza delle vecchie leggi
- nuove direttive europee
- adottate con altri decreti

IL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 (Gazzetta Ufficiale 30.04.2008, n. 101)




- Unificazione di tutte le leggi
- Abolizione decreti anni '50
- Abolizione 626, 494, 493
- Nuove definizioni di soggetti, ambienti lavoro, norme e azioni

Il Decreto 81/2008 è stato modificato ed aggiornato con il Decreto 106/2009



D. Lgs 81/2008



Titolo	Articoli	Argomento	Allegati
I	da 1 a 61	Principi comuni	da I a III
II	da 62 a 68	Luoghi di lavoro	IV
III	da 69 a 87	Attrezzature di lavoro e DPI	da V a IX
IV	da 88 a 160	Cantieri temporanei o mobili	da X a XXIII
V	da 161 a 166	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro	da XXIV a XXXII
VI	da 167 a 171	Movimentazione Manuale dei Carichi	XXXIII
VII	da 172 a 179	Attrezzature munite di videotermini	XXXIV
VIII	da 180 a 220	Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., radiazioni ottiche artificiali)	da XXXV a XXXVII
IX	da 221 a 265	Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, mutageni, amianto)	da XXXVIII a XLIII
X	da 266 a 286	Agenti biologici	da XLIV a XLVIII
XI	da 287 a 297	Atmosfere esplosive	da XLIX a LI
XII	da 298 a 303	Capi finali e disposizioni sanzionatorie	
XIII	da 304 a 306	Norme transitorie e finali	

Dall'entrata in vigore vengono **abrogati**

DPR 547/1955 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DPR 164/1956 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
DPR 303/1955 Norme generali per l'igiene del lavoro
D.Lgs. 277/1991 Protezione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
D.Lgs. 626/1994 Miglioramento salute e sicurezza dei lavoratori
D.Lgs. 758/1994 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
D.Lgs. 493/1996 Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute
D.Lgs. 494/196 Prescrizioni minime di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
D.Lgs. n. 187/05 Esposizione a vibrazioni meccaniche
D.Lgs. 257/07 Prescrizioni minime di salute e sicurezza relative ai campi elettromagnetici
Direttiva 2006/25/CE Prescrizioni minime di salute e sicurezza relative alle radiazioni ottiche

Cosa e come cambia

- Necessità di definire un modello organizzativo che garantisca, la gestione della sicurezza;
- Accorpamento in unico testo delle principali normative sulla sicurezza sul lavoro;
- Applicazione della normativa a tutti i lavoratori senza alcuna distinzione di contratto;
- Aumento di adempimenti sia sostanziali che formali e introduzione di specifiche tecniche sugli aspetti documentali e organizzativi (ad esempio l'analisi di mansione);
- Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori;
- Trasformazione in articoli di legge di alcune delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate;
- Formazione obbligatoria per tutti i soggetti;
- Definizione e valorizzazione della figura del "preposto", prevedendone specifica formazione;

Cosa e come cambia

- Il Documento della Valutazione dei Rischi deve essere organizzato come un sistema di gestione;
- Considerazione dello stress lavoro-correlato nella valutazione dei rischi;
- Precisazione di possibilità, modalità e limiti della delega di funzioni del datore di lavoro ai dirigenti;
- Rafforzamento delle prerogative del Rappresentante dei Lavoratori;
- Conferma ed esplicitazione del ruolo del Medico competente nei processi di valutazione dei rischi;
- Conferma della disciplina (ex Legge 123/07 - DUVRI) sulla gestione dei contratti di appalto;
- Conferma (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01) della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni a seguito di omicidio colposo, lesioni gravi e gravissime.

Risultano modificate le definizioni di:



- **Lavoratore:** la nozione prescinde dalle tipologie contrattuali di lavoro e vengono aggiunte precisazioni sui soggetti equiparati (es. tirocinanti, associati in partecipazione, volontari)
- **Datore di lavoro:** il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i **poteri decisionali e di spesa**.
- **RSPP:** viene rimarcata la dipendenza funzionale del soggetto designato dal datore di lavoro ("a cui risponde");
- **Medico competente** : viene espressamente indicato il compito di collaborazione "con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi";
- **Prevenzione:** la relativa nozione viene espressamente ancorata ai parametri della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica, previsti dall'art. 2087 del codice civile;
- **Unità produttiva:** la relativa nozione viene riferita non più solo alla produzione di servizi ma anche alla "erogazione" degli stessi.

MISURE GENERALI DI TUTELA


Art. 15 del D. Lgs. 81/08 - applicazione della Costituzione



Si tratta della concreta applicazione del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti».




si applica anche il principio della massima sicurezza tecnicamente fattibile ricavabile dall'art. 2087 del Codice Civile
«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro».



Il D. Lgs. n. 81/08 prevede nell'art. 30 che la sicurezza sul lavoro sia gestita attraverso modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza

responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

**Legge 231
e sicurezza
sul lavoro**



Chi è coinvolto

- Tutti i lavoratori senza alcuna distinzione di contratto di lavoro

Vigilanza e sanzioni

- Sospensione dell'attività.
- Inasprimento delle sanzioni estese a tutti i soggetti della sicurezza

Rappresentante dei Lavoratori

- Rafforzamento del ruolo del RLS
- Importanza della bilateralità

Formazione

- Obbligatoria per tutti i soggetti
- Aggiornamento periodico

Definizioni:

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione R.s.p.p.




La sua nomina è un obbligo indelegabile del Datore di lavoro

Può essere il Datore di lavoro

Può essere una persona interna all'Azienda

Può essere una persona esterna all'Azienda

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione R.s.p.p.



Deve svolgere corsi specifici secondo l'81/2008, così come era stato indicato dall'Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006

E' previsto lo svolgimento diretto da parte del DATORE DI LAVORO dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, per cui deve frequentare corsi di formazione da 16 a 48 ore adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

E' istituito a livello:

- aziendale
- territoriale
- comparto

La sua nomina avviene elezione o designazione:
dai Lavoratori,
non dal Datore di lavoro!



- Aziende fino 15 lavoratori: viene eletto dai lavoratori al loro interno
- Aziende con più di 15 lavoratori: Eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda

- 1 RLS ogni 200 lavoratori
- 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori
- 6 oltre i 1000 lavoratori

Corso di Formazione per RLS

Durata corso
32 ore

Aggiornamento
4 ore/anno per aziende da 15-50 lavoratori
8 ore/anno per aziende oltre 50 lavoratori

TRA LE ATTRIBUZIONI DEL RLS:

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni
- E' consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi
- E' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
- Partecipa alla riunione periodica ex art 35 D.Lgs. 81/2008
- Riceve una formazione adeguata riguardo i rischi specifici presenti (art. 37 D.Lgs. 81/2008)
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
(art. 50 D.Lgs. 09.04.2008, n°81)

In alternativa...

L'Organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di sostegno alla PMI (Inail)



Nomina il **Rappresentante Territoriale**

I Rappresentanti di sito produttivo sono individuati in specifici contesti produttivi

Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza Territoriale o di sito produttivo

Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato l'RLS AZIENDALE avranno il:

RLS TERRITORIALE

Le modalità di elezione o designazione sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con Decreto del *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sentite le associazioni

RLS di sito produttivo

In specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri: porti, sedi di autorità portuale, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno



Gli Addetti alle Emergenze

Tra gli obblighi del datore di lavoro:

- Curare i rapporti con i servizi pubblici competenti;
- Designare i lavoratori incaricati;
- Informare i lavoratori di possibile esposizione a un pericolo grave e immediato;
- Programmare gli interventi e dà istruzioni operative;
- Fare in modo che qualsiasi lavoratore possa operare in situazioni di emergenza.



Primo Soccorso

DM 15.07.2003 n. 388
Art. 45 D. Lgs. 81/2008

GRUPPO A

- Aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive...
- Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori riconducibili a gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiori a quattro,
- Aziende agricole con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato



GRUPPO B

Aziende con
3 o più
lavoratori

3 GRUPPI
DI
AZIENDE

GRUPPO C

Aziende con
meno di 3
lavoratori
che non
rientrano nel
gruppo A

L'Incaricato Antincendio

DM 10.03.1998
Art. 46 D. Lgs. 81/2008



Figura nominata per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato



LA PREVENZIONE INCENDI

Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

Deve essere predisposto e tenuto aggiornato un PIANO DI EMERGENZA



ESERCITAZIONI ANTINCENDIO da effettuare almeno una volta l'anno



Incaricato antincendio

I CORSI ABILITANTI



LA DURATA DEL CORSO DI FORMAZIONE
VARIA IN BASE AL RISCHIO PRESENTE IN AZIENDA

- *Basso: ORE 4*
- *Medio: ORE 8*
- *Alto: ORE 16*

VALIDITÀ TRIENNALE

Addetto Primo Soccorso

I CORSI ABILITANTI



AZIENDE GRUPPO A: ORE 16
AZIENDE GRUPPO B E C: ORE 12

VALIDITÀ TRIENNALE

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico competente

collabora con il Datore di lavoro e Rspp:



- ✓ Alla **valutazione dei rischi**
- ✓ Alla predisposizione della attuazione delle **misure per la tutela** della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- ✓ All'attività di **formazione e informazione** nei confronti dei lavoratori
- ✓ All'**organizzazione del servizio di primo soccorso**

visita gli ambienti di lavoro:

almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi

LA SORVEGLIANZA SANITARIA



non è la sola visita preventiva e periodica, in quanto il medico competente, nel giudizio di idoneità, deve esprimere in base alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Art. 35 D. Lgs. 81/08

LA RIUNIONE PERIODICA



Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente, o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice una riunione, almeno una volta all'anno .

Convocazione scritta almeno una settimana prima

Accertarsi dell'avvenuto recapito

Distribuire eventualmente materiali e documenti



Art. 35 D. Lgs. 81/08

LA RIUNIONE PERIODICA

**Partecipanti previsti dalla legge**

- Datore di lavoro o un suo rappresentate
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Medico Competente
- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 35 D. Lgs. 81/08

LA RIUNIONE PERIODICA**Argomenti**

- Documento di valutazione dei rischi
- Andamento degli infortuni e sorveglianza sanitaria
- Criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei D.P.I.
- Programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori

Art. 35 D. Lgs. 81/08

LA RIUNIONE PERIODICA

La discussione e le decisioni costituiscono :


- il programma di miglioramento
- le assunzioni di responsabilità
- le indicazioni di lavoro
- la gestione della sicurezza

IL VERBALE

Il verbale è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione



Vigilanza e controllo



IL SISTEMA DELLE PRESCRIZIONI E DELLE SANZIONI



La Procedura

Il D.Lgs. 81/08 prescrive che la violazione degli obblighi previsti costituisce reato: illecito penale.

Il reato esiste anche in assenza di conseguenze dannose in caso di violazione di norme prevenzionali.

L'azione penale è obbligatoria in caso di lesioni gravi (prognosi definitiva superiore a 40 gg) o con danno permanente.

Le violazioni delle norme penali sono sanzionate dalla Magistratura

La sanzione penale prevista per la violazione delle norme previdenziali è, di norma, un'ammenda ma, nei casi più gravi è previsto l'arresto.

Il D. Lgs. 758/94 prevede il sistema sanzionatorio relativo alle pene alternative dell'arresto o dell'ammenda.

IL SISTEMA DELLE PRESCRIZIONI E DELLE SANZIONI



L'Istituto dell'Oblazione

E' consentito il pagamento della metà dell'ammenda prevista e l'estinzione del reato. Il reato viene trasformato in illecito amministrativo. L'estinzione del reato, senza il coinvolgimento della Magistratura, si attua con l'adempimento alla **prescrizione** dell'organo di vigilanza e, successivamente, pagare una somma pari ad un quarto della somma massima dell'ammenda stabilita. La prescrizione viene impartita al fine di eliminare la violazione fissandone il periodo per la regolarizzazione (massimo 6 mesi, prorogabili di altri 6), L'Ufficiale di P.G. informa il Pubblico Ministero della notizia di reato inerente alla contravvenzione e, successivamente, ne comunica l'adempimento e l'avvenuto pagamento.

Le sanzioni



VIOLAZIONE	SANZIONE
Mancato documento di valutazione rischi	Ammenda da 2.000 a 4.000
Mancata nomina RSPP	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
Mancata nomina Medico competente	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Forniture DPI	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000
Designazione addetti antincendio evacuazione Primo soccorso	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000
Formazione lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200
Informazione lavoratori	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200
Mancata informazione, formazione e addestramento	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5.2000

Art. 25 septies del D. Lgs. n. 231/01

INTERDITTIVE (una o più)

È stato introdotto dalla legge

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi

Durata:

NON < a 3 mesi
NON > a 1 anno

Applicabili anche in via cautelare



PECUNIARIE

Il sistema di calcolo delle sanzioni pecuniarie è strutturato in quote

Ammontare:

NON < 1000 quote

AMBIENTI DI LAVORO



DATORE LAVORO - DIRIGENTI

- arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 fino a € 6.400 per l'esecuzione di lavori in ambienti sospetti di inquinamento
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.800 qualora i luoghi di lavoro non siano conformi e salubri o siano sotterranei
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 1.800 in alcuni casi dove sia stata violata la notifica all'organo di vigilanza

Le Procedure standardizzate e la valutazione dei rischi lavorativi: strumenti operativi

Azienda

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Realizzato secondo le procedure standardizzate
ai sensi degli artt. 17, 28, 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Data: Firma:

Datore di lavoro:

RSPP
Medico Competente (ove nominato)
RLS/RLST

Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle
istruzioni di compilazione previste dal D.M.

Anagrafica azienda

DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA


DATI AZIENDALI

- Ragione sociale
- Indirizzo
- Codice ATECO (classificazione)
- Statutario del Tribunale Legale Rappresentante
- Indirizzo della sede legale
- Indirizzo del sito produttivo (edifici, cantieri, workstation e simili - Tabella 1° D. Lgs. 81/08)

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

- Nominativo del Datore di Lavoro
- Indicare se svolge i compiti di SPP Sì No
- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dal quale si dipende dal datore di lavoro
- Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se presenti
- Nominativi degli addetti al Servizio di Primo Soccorso
- Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del medico competente (ove nominato)
- Nominativo del RLS/RLST

Organigramma aziendale - SPP





Ambienti di lavoro



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Aspetti da valutare



La sicurezza strutturale

Aspetti da valutare



Sicurezza degli impianti
Protezione dalle scariche atmosferiche



Rischio di cadute

- Pavimenti
- Scale

Altri Rischi

Vie di circolazione
Luoghi di Lavoro esterni
Porte
Finestre ed illuminazione
Impianti tecnici
Gestione dei rifiuti
Stoccaggi
Organizzazione del lavoro

MICROCLIMA



Areazione

- Nei luoghi di lavoro chiusi aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di areazione sempre mantenuti funzionanti
- I lavoratori non devono essere sottoposti a correnti d'aria fastidiosa
- Gli impianti di areazione devono essere sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione

Illuminazione

Luce naturale, illuminazione artificiale adeguata per la sicurezza, la salute e il benessere. Le vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere puliti ed efficienti



Temperatura


Adeguata al metodo di lavoro
Tenere conto del grado d'umidità del movimento dell'aria
Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo




PLANIMETRIA DELL'AZIENDA

Identificare gli ambienti di lavoro utilizzando sigle, numeri, lettere:

Uffici	1	A
Stampi	2	S
Magazzino	3	M
Controllo	4	C



LA PERCEZIONE DEL RISCHIO



DANNO

Il rischio ha origine nel pericolo che a sua volta può determinare **conseguentemente** un danno

PERICOLO


Condizione oggettiva, stato di fatto dal quale potrebbe derivare un danno per l'individuo.

Proprietà che ha un oggetto, un ambiente, una macchina di causare potenzialmente un danno

RISCHIO

Stato soggettivo, **scelta volontaria dell'individuo che affronta una situazione** con probabilità di subire un danno.

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO



I risultati del giudizio sulla gravità del danno e la possibilità che esso avvenga, sono sintetizzati nella seguente matrice di valutazione del rischio

Tabella logaritmica prodotto
P x D

P	4	4	8	12	16
3	3	6	9	12	16
2	2	4	6	8	12
1	1	2	3	4	6
		1	2	3	4
			D		

RISCHIO ELETTRICO



RISCHIO BIOLOGICO




RISCHIO MECCANICO



RISCHIO CHIMICO







1. LA FORMAZIONE DELLE FIGURE DELLA PREVENZIONE

È stato inserito il nuovo **comma 14-bis** nel d.lgs. 81/2008 che stabilisce che è riconosciuto

un credito formativo per tutti i casi di formazione ed aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e RIs



un successivo accordo Stato-Regioni

provvederà alla
regolamentazione della materia


2. IMPRESE AGRICOLE

un nuovo decreto introdurrà un regime speciale semplificato in materia d'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria



introdotte verifiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro qualificate a maggior rischio infortunistico e

l'INAIL effettuerà la prima verifica entro 45 giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura



4. I VOLONTARI

E' stato esteso il regime di tutela dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 81/ 2008


ai soggetti che prestano la propria attività
spontaneamente e a titolo gratuito, o con
mero rimborso di spese in favore delle
**associazioni di promozione sociale e delle
associazioni sportive dilettantistiche (asd)**
ed ai SOCI cioè a tutti i



i soggetti che prestano lavoro gratuito per associazioni di
promozione sociale e coloro che prestano la propria attività
a beneficio delle associazioni sportive dilettantistiche

4. I VOLONTARI

Se appare chiaro che tali soggetti rientrano
nell'applicazione dell'art. 3, co. 12-bis del
D.Lgs. n. 81/2008


grande incertezza nel
caso di:

mera prestazione sportiva
degli atleti dilettanti e degli associati, quali
semplici utenti di servizi sportivi

in virtù della nozione di lavoratore contenuta nell'art. 2,
comma 1, lett. a) dello stesso decreto e dell'elenco degli
equiparati dalla stessa norma che non comprende tali
soggetti:

...e gli iscritti alle scuole calcio?



5. IL SISTEMA SANZIONATORIO

confermata la modifica del
 comma 4bis dell'art. 306 del
 D.Lgs. n. 81/2008 e, in
 particolare, il gravoso aumento
 delle sanzioni del 9,60%



con cui è esteso il
 meccanismo di
 adeguamento
 quinquennale alle
 ammende e alle sanzioni
 amministrative pecuniarie
 per la violazione alle
 norme antinfortunistiche

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO



- per gli adeguamenti successivi al 1° luglio 2013 le sanzioni sono rivalutate ogni cinque anni, in misura pari all'indice Istat dei prezzi al consumo

IL MOG
MINISTERO DEL LAVORO – D.M. 13.2.2014
G.U. 24.2.2014, N. 45

Recepite le procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione (Mog) nelle Pmi di cui all'art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 81/2008

per la tutela degli imprenditori dalle responsabilità del D.Lgs. 231

IL MOG
MINISTERO DEL LAVORO – D.M. 13.2.2014
G.U. 24.2.2014, N. 45

E' idoneo ad avere un'efficacia esimente della responsabilità per le società che deve essere formalmente adottato e efficacemente attuato

Occorre nominare l'Organo di Vigilanza (OdV) che controlla il funzionamento e l'osservanza del Mog e tali compiti possono nelle pmi essere svolti direttamente dall'organo dirigente



LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ACCORDO STATO REGIONI DEL 21 DICEMBRE 2011

La Formazione dei Datori di Lavoro/Rspp

Aggiornamento quinquennale	
Rischio Basso Corso di 16 ore	Rischio Basso Corso di 6 ore
Rischio Medio Corso di 32 ore	Rischio Medio Corso di 10 ore
Rischio Alto Corso di 48 ore	Rischio Alto Corso di 14 ore

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ACCORDO STATO REGIONI 21 DICEMBRE 2011

La Formazione dei Lavoratori



Rischio Basso	4 ore Formazione Generale 4 ore Formazione Specifica 8 ore Totale formazione
Rischio Medio	4 ore Formazione Generale 8 ore Formazione Specifica 12 ore Totale formazione
Rischio Alto	4 ore Formazione Generale 12 ore Formazione Specifica 16 ore Totale formazione
Aggiornamento quinquennale di 6 ore	



Macrocategorie di rischio a corrispondenza ATECO

Rischio Basso Corso di 4 ore


Uffici e servizi - Commercio - Artigianato
Alberghi, Ristoranti e Turismo

Rischio Medio Corso di 8 ore

Agricoltura - Pesca - Pubblica Amministrazione
Istruzione - Trasporti Terrestre, Aereo,
Marittimo - Magazzino e Logistica

Rischio Alto Corso di 12 ore

Costruzioni - Industrie estrattive - Alimentari
Tessile - Concerie - Legno - Manifatturiero
Energia e gas - Smaltimento rifiuti - Raffinerie
Chimico e gomma - Sanità - Servizi residenziali




I docenti della formazione



IL FORMATORE DEVE
ESSERE QUALIFICATO !

I docenti della formazione



**soggetto deputato a erogare
le attività formative**

Publicato dal Ministero del Lavoro e dal
Ministero della Salute il Decreto 6 marzo 2013
***Criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza su lavoro.***

Art 1: “Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale costituisce parte integrante del presente decreto”.

Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Il decreto in tal senso chiarisce che: “Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori”. “I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale (in basso alla voce aggiornamento Nda).

I sei criteri di qualificazione

1° CRITERIO

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

2° CRITERIO

Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

2° CRITERIO

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es.corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

in alternativa:

corso/i formativo/i in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

3° CRITERIO

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

- a) Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;
- b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

3° CRITERIO

in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

in alternativa:

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

4° CRITERIO

attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

4° CRITERIO

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

5° CRITERIO

esperienza lavorativa o professionale, almeno triennale, nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- ✓ percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
- ✓ o abilitazione all'insegnamento,
- ✓ o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione
- ✓ o di un Master in Comunicazione

5° CRITERIO

in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

6° CRITERIO

esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori),
 - ✓ o abilitazione all'insegnamento,
 - ✓ o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione
 - ✓ o di un Master in Comunicazione

6° CRITERIO

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni".

LA QUALIFICAZIONE

sarà **acquisita dal formatore in modo permanente**, ma occorrerà provvedere ad aggiornamenti.

Ai fini dell'aggiornamento professionale, il formatore-docente è **tenuto con cadenza triennale**, alternativamente:

- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area tematica di competenza.

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE TEMATICHE

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti si distinguono le tre aree tematiche:



1. Area normativa/giuridica/organizzativa



2. Area rischi tecnici igienico-sanitari



3. Area relazioni/comunicazione

FORMAZIONE FINANZIATA

I Fondi Professionali costituiscono un'ottima opportunità per permettere di realizzare corsi di formazione a costi estremamente contenuti se non, addirittura, a costo zero per l'azienda cliente.

Sono utilizzati dalle aziende di tutti i settori per la formazione continua dei propri dipendenti.

Modalità di adesione ai Fondi Interprofessionali Paritetici:

in base alla Legge n. 388/2000 e successive modifiche, le aziende che aderiscono ad un Fondo versano il contributo direttamente all' INPS che poi lo girerà al Fondo stesso.